

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India

(2005/C 1/04)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio⁽¹⁾ (il «regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dai seguenti produttori comunitari: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (i «richiedenti»).

2. Prodotto

Il prodotto in esame è costituito dai fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India («prodotto in questione»), normalmente dichiarati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

3. Misure in vigore

Le misure antidumping attualmente in vigore sono dazi definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio⁽²⁾ sulle importazioni di fogli di PET originari, fra l'altro, dell'India, e impegni accettati dalla decisione 2001/645/CE della Commissione⁽³⁾.

4. Motivazione del riesame

I richiedenti hanno fornito informazioni secondo cui, per quanto riguarda le importazioni di fogli di PET provenienti dai cinque produttori esportatori indiani dai quali sono stati accettati impegni con la decisione 2001/645/CE della Commissione, il livello delle misure non è più sufficiente per controbilanciare il dumping e il relativo pregiudizio.

In base al confronto tra i prezzi all'esportazione nella Comunità praticati dai citati produttori esportatori e i prezzi sul mercato interno e il valore normale costruito, i richiedenti asseriscono che i margini di dumping calcolati sarebbero superiori a quelli rilevati nel corso della precedente inchiesta conclusasi con l'imposizione delle misure in vigore.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

Dato l'elevato livello di cooperazione da parte degli esportatori durante l'inchiesta conclusasi con l'imposizione delle misure in vigore, il dazio residuo è stato fissato sulla base dell'aliquota di dazio più elevata stabilita per i produttori che hanno collaborato⁽⁴⁾. Dato che tali produttori saranno tutti oggetto di un'inchiesta sulla base del presente avviso o lo sono attualmente⁽⁵⁾ e dato che una gran parte di esportazioni dall'India all'UE del prodotto in questione sono effettuate da tali aziende, la Commissione ritiene opportuno esaminare anche se occorre modificare l'aliquota del dazio residuo.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitato ai cinque produttori esportatori indiani dai quali sono stati accettati impegni e al livello del dazio residuo.

L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, eliminare o modificare il livello delle misure in vigore.

a) Questionari

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori indiani e alle autorità indiane. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a) del presente avviso.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a) del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera b) del presente avviso.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1676/2001, considerando 77.

⁽⁵⁾ Avviso 2004/C 43/11 della Commissione (GU C 43 del 19.2.2004, pag. 14).

6. Termini

a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma

riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2) del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (+32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse collaborato.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente a uso interno. È protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).